



Regolamento 2017

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE STIPULATI DALL'AGENZIA

VISTO

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”;

VISTE le linee guida di attuazione del d. lgs. 50/2016 adottate dall'ANAC;

VISTE le seguenti norme:

- l'art. 26 della l. 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000);
- l'art. 1, co. 449 e 450, della l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
- l'art. 2, co. 573, della l. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008);
- l'art. 1 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 conv. con mod. in legge dalla l. 7 agosto 2012, n. 135 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;
- l'art. 9 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 conv. con mod. in legge dalla l. 23 giugno 2014, n. 89 recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.

RITENUTO opportuno adottare un Regolamento volto a disciplinare le procedure per l'affidamento e la vigilanza sull'esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Agenzia

Emana

il seguente Regolamento:

Regolamento 2017	1
Emana	1
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione	4
Art. 2 Definizioni	4
Art. 3 Attività negoziale dell’Agenzia.....	4
Art. 4 Adempimenti relativi alla trasparenza ed alla prevenzione della corruzione.....	5
Art. 5 Affidamento dell’incarico di responsabile unico del procedimento	5
Art. 6 Affidamento dell’incarico di direttore dell’esecuzione del contratto.....	5
PARTE II - FORMAZIONE DELLA VOLONTÀ A CONTRARRE	6
CAPO I - ACQUISTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO	6
Art. 7 Obbligo di programmazione degli acquisti di beni e servizi.....	6
Art. 8 Redazione dei capitolati tecnico-prestazionali e progettazione dei servizi.....	6
Art. 9 Valutazione dei rischi da interferenza	7
Art. 10 Elaborazione documentazione di gara e approvazione della procedura di affidamento	7
Art. 11 Formalizzazione della richiesta di acquisto.....	7
Art. 12 Approvazione della richiesta di acquisto, valutazione dei rischi da interferenza	8
PARTE III - PROCEDURE DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DELLE OFFERTE.....	8
Art. 13 Digitalizzazione delle procedure	8
Art. 14 Conflitto di interesse, incompatibilità	8
Art. 15 Adesione a convenzioni e accordi quadro di Consip S.p.A.; acquisti sul MePa	9
CAPO I - ACQUISTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AL VALORE DELLA SOGLIA COMUNITARIA	9
Art. 16 Determina a contrarre	9
Art. 17 Procedura di selezione del contraente	9
Art. 18 Pubblicità della procedura di selezione e dell’avviso di aggiudicazione	9

Art. 19 Criteri e modalità di valutazione delle offerte.....	10
Art. 20 Commissione giudicatrice	10
Art. 21 Valutazione delle offerte anormalmente basse	10
Art. 22 Approvazione della proposta di aggiudicazione	11
CAPO II - ACQUISTI DI IMPORTO COMPRESO TRA 40.000,00 EURO E LA SOGLIA COMUNITARIA	11
Art. 23 Determina a contrarre	11
Art. 24 Procedura di selezione del contraente	11
Art. 25 Pubblicità della procedura di selezione e dell'avviso di aggiudicazione.....	12
Art. 26 Criteri di scelta dei soggetti da invitare	12
Art. 27 Criteri e modalità di valutazione delle offerte	12
Art. 28 Approvazione della proposta di aggiudicazione	13
CAPO III - ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO	13
Art. 29 individuazione del contraente, valutazione delle offerte	13
Art. 30 Determina a contrarre	13
PARTE IV - STIPULAZIONE E VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	14
Art. 31 Firma dei contratti e forma della stipulazione.....	14
Art. 32 Vigilanza sull'esecuzione dell'appalto	14
Art. 33 Garanzia provvisoria e definitiva.....	14

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. L'Agenzia, ai fini del proprio funzionamento e dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, procede all'acquisizione di servizi e forniture in ottemperanza alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e della normativa di riferimento.
2. Il presente Regolamento disciplina le procedure finalizzate alla definizione dei fabbisogni dell'Agenzia, alla selezione degli operatori economici, al controllo giuridico e contabile sull'esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture affidati dall'Agenzia.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) «Codice dei contratti pubblici» o «Codice» il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
 - b) «Agenzia», l'Agenzia in qualità di stazione appaltante
 - c) «Organo di vertice», il
 - d) «L'ufficio XXXX» l'ufficio dell'Agenzia competente ad assicurare l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento dell'Agenzia stessa;
 - e) «Uffici» gli uffici dell'Agenzia, diversi dall'ufficio XXXX, che richiedono l'acquisto di servizi o forniture;
 - f) «ANAC» l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 213 del Codice dei contratti pubblici;
 - g) «MePa» il mercato elettronico per la pubblica amministrazione per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria;
 - h) «PTPC» il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Agenzia;
 - i) «RPCT» il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Agenzia;
 - j) «Dirigente competente» il dirigente con competenza all'assunzione di atti aventi rilevanza esterna;
 - k) «centrale di committenza regionale», la, soggetto aggiudicatore che fornisce attività di centralizzazione delle committenze sul territorio della regione, ai sensi della l.r.

Art. 3 Attività negoziale dell'Agenzia

1. L'Agenzia, nell'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi e forniture opera nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, rispettando altresì i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, nonché del principio di rotazione, nelle procedure che lo richiedono.
2. I dirigenti competenti all'assunzione delle determinazioni di cui al presente regolamento danno atto nei propri provvedimenti della coerenza degli stessi agli obblighi normativi in materia di appalti verdi e agli obiettivi della politica di consumo sostenibile e appalti verdi (GPP) adottata dall'Agenzia.
3. Le procedure di acquisto sono regolate dal Codice dei contratti pubblici e dalle linee guida attuative del Codice, nonché dalle ulteriori norme di settore.
4. In base alle disposizioni degli artt. 35 e 36 del Codice, le procedure di acquisto di servizi e forniture

si distinguono in:

- a) procedure per contratti d'importo stimato pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
 - b) procedure per contratti di importo stimato inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e pari o superiore a 40.000,00 euro;
 - c) procedure per contratti d'importo stimato inferiore a 40.000,00 euro.
5. Le procedure di cui al comma 3 sono disciplinate dalla parte III del presente Regolamento.
 6. L'Agenzia è obbligata, nelle specifiche categorie merceologiche di beni e servizi individuate dalle norme, ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. o dalla centrale di committenza regionale.
 7. L'Agenzia può ricorrere, nelle categorie merceologiche non obbligatorie, alle convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. ovvero ne utilizza i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.

Art. 4 Adempimenti relativi alla trasparenza ed alla prevenzione della corruzione

1. L'Agenzia assicura il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza provvedendo alla pubblicazione di dati e documenti prescritti dalla normativa e, in particolare, dalle disposizioni del Codice, dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché dalla delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 recante "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016" ovvero delle successive delibere riguardanti l'argomento.
2. L'ufficio XXXX, al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1, provvede a trasmettere i dati di propria competenza all'ufficio dell'Agenzia cui compete la pubblicazione sul sito, secondo le indicazioni e i tempi contenuti nel PTPC dell'Agenzia, informandone il RPCT.
3. L'ufficio XXXX adegua le proprie prassi interne, concernenti la gestione delle procedure di affidamento ed il controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici, alle indicazioni contenute nel PTPC dell'Agenzia e dei relativi allegati.

Art. 5 Affidamento dell'incarico di responsabile unico del procedimento

1. Per ogni procedura di affidamento di un contratto pubblico il Dirigente competente nomina un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione della prestazione. Di tale nomina è dato conto nel primo atto relativo ad ogni intervento e, comunque, nella determina a contrarre.
2. L'incarico di cui al comma 1 è affidato ad un funzionario, individuato di volta in volta in base all'esperienza professionale. Nel caso di acquisti di importo inferiore a 40.000,00 euro il RUP è
3. I compiti del responsabile del procedimento sono disciplinati dal Codice oltre che dalle Linee guida n. 3 adottate dell'ANAC.

Art. 6 Affidamento dell'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto

1. Per ogni procedura di affidamento di un contratto pubblico può essere nominato un direttore dell'esecuzione del contratto, che vigila, congiuntamente al RUP, sulla corretta esecuzione del medesimo. Il nominativo è indicato nella determina a contrarre.

2. I compiti del direttore dell'esecuzione del contratto sono disciplinati dal Codice oltre che dalle Linee guida di cui all'art.111, comma 2, del Codice adottate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

PARTE II - FORMAZIONE DELLA VOLONTÀ A CONTRARRE

CAPO I - ACQUISTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO

Art. 7 Obbligo di programmazione degli acquisti di beni e servizi

1. L'approvvigionamento di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro si svolge, ai sensi dell'art. 21, co. 6, del Codice, sulla base del programma biennale e dei relativi aggiornamenti annuali, che l'Organo di vertice adotta mediante
2. L'ufficio XXXX predispone lo schema di programma biennale e degli aggiornamenti annuali; a tal fine rileva i fabbisogni dell'Agenzia chiedendo agli Uffici di rappresentare le necessità di acquisto di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 40.000,00 euro da effettuare nel periodo indicato.
3. Gli Uffici, ai fini dell'inserimento nella programmazione degli acquisti, devono fornire l'elenco dei beni e servizi di cui al comma 2:
 - entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, in caso di importo stimato pari o superiore a 1.000.000,00 euro;
 - entro e non oltre il di ciascun anno, in caso di importo stimato pari o superiore a 40.000,00 ed inferiore a 1.000.000,00 euro.
4. L'ufficio XXXX trasmette lo schema di programma biennale e dei relativi aggiornamenti annuali all'Ufficio che cura il bilancio dell'Agenzia, ai fini della verifica di coerenza con la programmazione economico-finanziaria e, successivamente, lo invia all'Organo di vertice per l'approvazione.
5. E' possibile procedere all'acquisizione di beni e servizi non inseriti nell'anzidetta programmazione in caso di necessità conseguenti a sopravvenute cause di forza maggiore ovvero circostanze imprevedibili. La determina a contrarre reca puntuale motivazione delle ragioni che hanno reso obbligatorio l'acquisto.

Art. 8 Redazione dei capitolati tecnico-prestazionali e progettazione dei servizi

1. Gli Uffici che hanno richiesto l'inserimento di un acquisto di forniture e/o servizi nella programmazione biennale, elaborano in dettaglio il progetto di servizio e/o fornitura da richiedere, formalizzandolo in un capitolato speciale descrittivo e prestazionale, denominato capitolato tecnico. La progettazione di servizi e forniture è articolata di regola in un unico livello.
2. Per quanto attiene gli appalti di forniture o di servizi non complessi, il capitolato tecnico riporta le Specifiche tecniche secondo quanto indicato all'art. 68 del Codice, in particolare descrive tutte le caratteristiche della prestazione o fornitura da richiedere, indica le modalità realizzative delle stesse e i requisiti ritenuti necessari per la corretta esecuzione della prestazione, nonché l'indicazione dei livelli minimi di servizio e gli inadempimenti o irregolarità da sanzionare mediante penali.
3. Per quanto attiene gli appalti di servizi complessi, il capitolato tecnico consiste in un progetto

del servizio che, secondo quanto indicato all'art. 23, co. 15, del Codice dei contratti pubblici, deve contenere:

- a) la relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
 - b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, co. 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - c) il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi;
 - d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
 - e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa;
 - f) i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara;
 - g) l'indicazione dei livelli minimi di servizio e gli inadempimenti o irregolarità da sanzionare mediante penali;
 - h) l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.
4. Nella predisposizione dei capitolati tecnici gli Uffici tengono conto di quanto indicato all'art. 34 del Codice dei contratti relativamente ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale.

Art. 9 Valutazione dei rischi da interferenza

1. Gli Uffici che redigono i capitolati tecnici di cui all'art. 8, una volta definito l'importo posto a base di gara trasmettono al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Agenzia per la valutazione dei rischi di natura interferenziale (RSPP) i documenti necessari ad elaborare il DUVRI (documento unico per la valutazione dei costi derivanti dai rischi di natura interferenziale).
2. Gli Uffici di cui al comma 1 trasmettono il capitolato tecnico e il DUVRI predisposto dal RSPP all'ufficio XXXX per la successiva elaborazione dei documenti di gara.

Art. 10 Elaborazione documentazione di gara e approvazione della procedura di affidamento

1. L'ufficio XXXX, dopo aver ricevuto il capitolato tecnico, elabora i documenti di gara relativi alla procedura di selezione degli operatori economici e delle offerte, oltre al documento contenente la disciplina giuridico-amministrativa del futuro contratto.
2. L'ufficio XXXX procede all'approvazione dei documenti di gara mediante assunzione di determina a contrarre di cui al successivo art. 16.

CAPO II - ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO

Art. 11 Formalizzazione della richiesta di acquisto

1. Gli acquisti di importo inferiore a 40.000,00 euro non sono soggetti a programmazione.
2. Gli Uffici interessati all'acquisto di una fornitura o di un servizio di importo inferiore a 40.000,00 euro predispongono una richiesta scritta da indirizzare a, per la successiva elaborazione dei documenti di gara, nella quale devono:
 - a. indicare l'interesse pubblico da soddisfare mediante l'acquisto e rappresentare i motivi che rendono necessario o, comunque, opportuno l'acquisto;
 - b. definire l'oggetto e le caratteristiche del contratto e dei relativi servizi connessi, se presenti

- (eventuali garanzie, servizi di manutenzioni, aggiornamento, etc.);
- c. indicare la stima dell'importo massimo previsto per l'appalto e per i servizi connessi;
 - d. fornire indicazioni circa la durata del contratto;
 - e. indicare se il servizio o la fornitura siano reperibili tramite il MEPA (nel caso indicare la categoria) oppure tramite convenzioni o accordi quadro Consip, o tramite altri strumenti di acquisto o di negoziazione messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale;
 - f. fornire indicazioni sui requisiti minimi che devono avere gli operatori economici partecipanti alla gara o all'indagine di mercato o, se del caso, fornire indicazioni sull'operatore economico presso cui procurarsi la fornitura o il servizio richiesto (ad es. in caso di esclusività del fornitore);
 - g. fornire indicazioni circa le eventuali necessità specifiche di consegna delle forniture o di avvio dei servizi;
 - h. indicare eventualmente il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi di quanto indicato dalle Linee guida n. 3 adottate dall'ANAC;
 - i. fornire ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile o di interesse.
3. Nella predisposizione delle richieste gli Uffici tengono conto di quanto indicato all'art. 34 del Codice dei contratti relativamente ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale.

Art. 12 Approvazione della richiesta di acquisto, valutazione dei rischi da interferenza

1. Gli Uffici che redigono la richiesta di acquisto, una volta definito l'importo posto a base di gara, trasmettono al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Agenzia per la valutazione dei rischi di natura interferenziale (RSPP) i documenti necessari ad elaborare il DUVRI (documento unico per la valutazione dei costi derivanti dai rischi di natura interferenziale).
2. Gli Uffici di cui al comma 1 trasmettono la propria richiesta d'acquisto e il DUVRI predisposto dal RSPP all'ufficio XXXX per la successiva elaborazione dei documenti di gara.

PARTE III - PROCEDURE DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DELLE OFFERTE

Art. 13 Digitalizzazione delle procedure

1. A decorrere dalla data indicata all'art. 40 del Codice dei contratti, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di acquisto di cui al Codice sono eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
2. L'Agenzia adegua le proprie procedure alle modalità di digitalizzazione disciplinate dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione previsto all'art. 44 del Codice.

Art. 14 Conflitto di interesse, incompatibilità

1. L'Agenzia garantisce il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 42 del Codice dei contratti pubblici inerenti al conflitto di interessi.
2. L'Agenzia rende noto agli operatori economici partecipanti alle procedure di gara il codice di comportamento dei dipendenti dell'Agenzia.
3. L'Agenzia, nella nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici, assicura il rispetto delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art.77 del Codice e di quanto disposto dalle Linee guida n. 5 adottate dall'ANAC.

Art. 15 Adesione a convenzioni e accordi quadro di Consip S.p.A.; acquisti sul MePa

1. L'Agenzia, in conformità agli atti di programmazione, aderisce alle convenzioni o agli accordi quadro di Consip S.p.A o della centrale di committenza regionale, secondo la normativa vigente.
2. L'Agenzia, anche nelle categorie non obbligatorie, prima dell'avvio di qualunque procedura di affidamento, verifica la possibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A.
3. Per acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'Agenzia ricorre al MePa o al mercato elettronico della centrale di committenza regionale utilizzando le seguenti procedure di selezione dei contraenti in conformità a quanto disposto dall'art. 36 del Codice e dalle Linee guida n. 4 adottate dall'ANAC:
 - avvio di una RDO (Richiesta di Offerta);
 - emissione di un ODA (ordine diretto)
 - avvio di una Trattativa diretta.
4. Le procedure di selezione di cui al precedente comma seguono le stesse modalità indicate per le procedure negoziate e per gli affidamenti diretti di cui ai successivi cap. II e III.

CAPO I - ACQUISTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AL VALORE DELLA SOGLIA COMUNITARIA

Art. 16 Determina a contrarre

1. L'avvio della procedura di affidamento di un contratto pubblico è preceduto dalla determina a contrarre a firma del Dirigente competente.
2. La determina deve indicare:
 - a) l'interesse pubblico che si intende soddisfare;
 - b) la procedura di aggiudicazione ed il criterio di scelta della migliore offerta;
 - c) in caso di ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, le ragioni che giustificano tale scelta;
 - d) gli elementi essenziali del contratto da affidare;
 - e) il quadro economico relativo al contratto dando conto della relativa copertura finanziaria, con l'indicazione dei relativi capitoli di bilancio;
 - f) il nominativo del responsabile del procedimento;
 - g) eventuale nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 17 Procedura di selezione del contraente

1. L'affidamento dei contratti di servizi e forniture avviene, nel rispetto degli atti di programmazione, secondo le disposizioni contenute nella parte II, Titolo III del Codice.
2. L'Agenzia ricorre, di norma, alla procedura aperta o alla procedura ristretta di cui agli artt. 60 e 61 del Codice.
3. Qualora ne ricorrano i presupposti, l'Agenzia ricorre alle ulteriori procedure previste agli artt. 59 e seguenti del Codice.

Art. 18 Pubblicità della procedura di selezione e dell'avviso di aggiudicazione

1. Le procedure di selezione, ad eccezione dei casi indicati dalla norma, sono indette mediante bando di

gara redatto, ai sensi dell'art. 71, sulla base del bando tipo adottato dall'ANAC, ove esistente, e pubblicato conformemente alle disposizioni dell'art. 72 del Codice.

2. Gli avvisi di aggiudicazione sono pubblicati secondo le disposizioni dell'art. 98 del Codice.
3. L'Agenzia procede alle pubblicazioni indicate all'art. 29 del Codice nonché alle comunicazioni secondo le disposizioni dell'art. 76 del Codice.

Art. 19 Criteri e modalità di valutazione delle offerte

1. L'Agenzia valuta le offerte mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. L'Agenzia, nei casi previsti dall'art. 95 del Codice, può ricorrere al criterio del minor prezzo.
3. Nel caso di cui al comma 1, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, individuati in base all'art. 77 del Codice e secondo le modalità indicate nelle Linee guida n. 5 adottate dall'ANAC.
4. La verifica della completezza e della correttezza della documentazione amministrativa dei concorrenti è demandata al Responsabile unico del procedimento, in collaborazione con l'Ufficio XXXX.

Art. 20 Commissione giudicatrice

1. Fino alla effettiva operatività dell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del Codice, i commissari sono nominati dal dirigente competente fra i seguenti soggetti, in possesso dei requisiti di legge di moralità e compatibilità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto:
 - Dipendenti dell'amministrazione o di altre amministrazioni aggiudicatrici;
 - Professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
 - Professori ordinari, associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.
2. La composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti sono pubblicati sul profilo di committente, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e Contratti".
3. Non possono ricoprire l'incarico di commissario coloro che sono già stati nominati esperti per due commissioni di gara dell'Agenzia nel corso dell'anno, se ci sono altri soggetti idonei ad essere nominati commissari.
4. Al momento dell'accettazione dell'incarico i commissari devono dichiarare l'inesistenza delle cause di incompatibilità, di astensione, di esclusione previste dall'art. 77 del Codice.
5. Nel caso in cui la commissione giudicatrice sia composta da esperti selezionati dall'Albo di cui all'art. 78 del Codice, l'ufficio XXXX procede secondo quanto indicato dall'ANAC nelle Linee guida n. 5 adottate.
6. L'Agenzia rende nota ai concorrenti la data e le modalità del sorteggio pubblico, mediante avviso da pubblicare nella sezione del profilo del committente-Amministrazione trasparente, dedicata alla gara.

Art. 21 Valutazione delle offerte anormalmente basse

1. Nel caso in cui una o più offerte siano o appaiano anormalmente basse, la commissione giudicatrice avvisa il RUP, il quale avvia il relativo procedimento di valutazione.
2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP che può avvalersi del supporto della commissione nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice. Il relativo verbale è allegato ai verbali della commissione giudicatrice.
3. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo e nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo nei quali non sussista l'obbligo di nomina della commissione giudicatrice mediante l'Albo di cui all'art. 78 del Codice, la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP il quale può, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31 co. 9 del Codice ovvero della commissione giudicatrice nominata secondo quanto previsto al precedente art. 20. Le valutazioni sono riportate in apposito verbale allegato agli atti della procedura di gara.
4. Il RUP, in collaborazione con l'ufficio XXXX, comunica, ai sensi dell'art. 97 del Codice, l'esclusione delle offerte le cui prove non hanno giustificato sufficientemente il basso livello di costi.

Art. 22 Approvazione della proposta di aggiudicazione

1. Al termine della procedura di selezione, la commissione formula la proposta di aggiudicazione e la trasmette all'ufficio XXXX che provvede ad avviare i controlli richiesti dalla normativa.
2. Successivamente la volontà dell'Amministrazione viene formalizzata nella determina di approvazione dell'aggiudicazione a firma di, ai sensi dell'art. 33, co. 1, del Codice.

CAPO II - ACQUISTI DI IMPORTO COMPRESO TRA 40.000,00 EURO E LA SOGLIA COMUNITARIA

Art. 23 Determina a contrarre

1. La determina a contrarre, a firma del dirigente competente, contiene gli elementi indicati nelle Linee guida n. 4 adottate dall'ANAC relative alle procedura sotto soglia. In particolare, indica:
 - a. l'interesse pubblico da soddisfare;
 - b. le caratteristiche del servizio e/o fornitura da acquistare;
 - c. l'importo massimo stimato dell'affidamento;
 - d. il quadro economico relativo alla spesa, dando conto della relativa copertura finanziaria rilasciata in fase di approvazione, con l'indicazione dei relativi capitoli di bilancio;
 - e. la procedura di aggiudicazione ed i criteri di selezione degli operatori e della migliore offerta;
 - f. le principali condizioni contrattuali;
 - g. il nominativo del responsabile del procedimento;
 - h. il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 24 Procedura di selezione del contraente

1. L'affidamento dei contratti di servizi e forniture avviene, nel rispetto degli atti di programmazione, con procedura ordinaria ovvero con procedura negoziata, secondo le disposizioni

dell'art. 36 del Codice e delle Linee guida n. 4 adottate dall'ANAC.

2. L'ufficio XXXX elabora gli atti di gara e per quanto riguarda la redazione dei capitolati tecnici si applica quanto previsto al precedente art. 8, ove compatibile. Il RUP, in caso di procedura negoziata, individua i soggetti da invitare, nel rispetto del principio di rotazione, secondo quanto indicato al successivo art. 26, e definisce i requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione in modo da assicurare l'effettiva partecipazione di microimprese, piccole e medie imprese.

Art. 25 Pubblicità della procedura di selezione e dell'avviso di aggiudicazione

1. In caso di ricorso alla procedura ordinaria, l'Agenzia indice la gara mediante bando pubblicato conformemente alle disposizioni dell'art. 36, comma 9, del Codice.
1. In caso di ricorso alla procedura negoziata, l'Agenzia, quando è necessaria un'indagine di mercato, pubblica un avviso nella sezione del proprio sito denominata «Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti», conformemente alle indicazioni fornite dalle Linee guida n. 4 adottate dall'ANAC. La durata della pubblicazione è stabilita per un periodo minimo di 15 giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni d'urgenza a non meno di 5 giorni.
2. L'Agenzia provvede alla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione secondo quanto indicato all'art. 36, co. 2 lett. b) e co. 9, del Codice.

Art. 26 Criteri di scelta dei soggetti da invitare

2. In caso di procedura negoziata o di RDO sul MePa l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, ove esistenti.
3. La selezione degli operatori da invitare avviene sulla base di criteri oggettivi che consentano la rotazione dei soggetti da invitare. Tali criteri devono essere esplicitati nella determina a contrarre.
4. I fornitori da invitare sono selezionati sulla base di indagini di mercato di cui al precedente art. 25 o tramite elenchi di operatori economici, quali quelli del mercato elettronico della p.a. o della centrale regionale di committenza.
5. In caso di indagine di mercato, l'avviso indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, eventuali requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e tecnico-professionale, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, il criterio di aggiudicazione, le modalità per comunicare con l'Agenzia. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato l'Agenzia si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio pubblico.
6. L'Agenzia si riserva di procedere, eventualmente, all'istituzione di un elenco di fornitori/prestatori di servizi qualora si renda necessario acquistare, in maniera continuativa o ripetuta, beni o servizi non standardizzabili e non reperibili facilmente mediante ricorso all'elenco degli iscritti al MePa o ad altri sistemi di più rapido utilizzo.

Art. 27 Criteri e modalità di valutazione delle offerte

1. L'Agenzia valuta le offerte mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. L'Agenzia, nei casi previsti dall'art. 95 del Codice, può ricorrere al criterio del minor prezzo.
3. Nel caso di cui al comma 1, la valutazione delle offerte è affidata ad una commissione giudicatrice composta da personale interno all'Agenzia, mentre il presidente è scelto tra gli esperti iscritti all'Albo di cui all'art. 78 del Codice quando la commissione deve esprimere valutazioni di tipo discrezionale, in

conformità a quanto previsto dalle Linee guida n. 5 adottate dall'ANAC. Fino alla effettiva operatività dell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del Codice, si applica quanto previsto al precedente art. 20.

4. Nel caso di cui al comma 2, la verifica della completezza e della correttezza della documentazione amministrativa dei concorrenti e la valutazione delle offerte è affidata direttamente al RUP. L'Agenzia si riserva la facoltà di nominare comunque una commissione giudicatrice.

Art. 28 Approvazione della proposta di aggiudicazione

1. La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice, ove presente, ovvero dal RUP ed è trasmessa all'ufficio XXXX. Qualora il RUP sia il dirigente dell'ufficio XXXX, questi procede direttamente.
2. La volontà dell'Amministrazione viene formalizzata nella determina di approvazione dell'aggiudicazione a firma del, ai sensi dell'art. 33, co. 1 del Codice.

CAPO III - ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO

Art. 29 individuazione del contraente, valutazione delle offerte

1. L'affidamento avviene nel rispetto delle disposizioni dell'art. 36 del Codice e delle Linee guida n. 4 adottate dall'ANAC.
2. Il RUP procede, ad individuare il contraente:
 - a. mediante affidamento diretto ad un operatore determinato;
 - b. mediante richiesta di preventivo a due o più operatori economici e successivo confronto tra le offerte pervenute. Il confronto può essere effettuato sulla base di diversi elementi, non solo economici.
3. Per gli affidamenti di importo inferiore a 2.000,00 euro è possibile procedere con l'acquisizione di un solo preventivo, senza specifica motivazione, richiamando il presente regolamento.

Art. 30 Determina a contrarre

1. A seguito dell'individuazione dell'operatore economico con una delle due procedure di cui al precedente art. 29, comma 2, il XXXX assume la determina a contrarre contenente:
 - a. l'interesse pubblico da soddisfare;
 - b. le caratteristiche del servizio e/o fornitura da acquistare;
 - c. l'importo;
 - d. la procedura di selezione del contraente, se affidamento diretto o confronto tra preventivi, con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
 - e. il nominativo del fornitore
 - f. le principali condizioni contrattuali.
 - g. il nominativo del responsabile del procedimento
 - h. se del caso, il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto.
2. La determina può essere resa in forma semplificata, mediante, per affidamenti di importo inferiore a euro (IVA esclusa).

PARTE IV - STIPULAZIONE E VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 31 Firma dei contratti e forma della stipulazione

1. Il dell'Agenzia, in qualità di rappresentante legale, ha il potere di stipulare i contratti. Il, con proprio decreto, può delegare il potere di firma ad altri soggetti.
2. I contratti in forma di scrittura privata sono sottoscritti con firma digitale, secondo le modalità indicate all'art. 32, co. 14 del Codice.
3. In caso di procedura negoziata o per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro, i contratti sono conclusi mediante corrispondenza commerciale tramite posta elettronica certificata ovvero mediante i sistemi telematici di acquisto o di negoziazione disponibili sul mercato elettronico della p.a. o sul mercato elettronico della centrale di committenza regionale.

Art. 32 Vigilanza sull'esecuzione dell'appalto

1. Il controllo sull'esecuzione del contratto è svolto congiuntamente dal RUP e dal direttore del contratto, ove nominato, secondo quanto indicato nelle Linee guida di cui all'art. 111, comma 2, del Codice adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il dirigente dell'ufficio XXXX, in base alle verifiche effettuate sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del RUP, che rilascia l'attestazione di regolare esecuzione, su proposta del direttore dell'esecuzione, qualora nominato, procede alla liquidazione della spesa.

Art. 33 Garanzia provvisoria e definitiva

1. Per i contratti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, è richiesta una garanzia provvisoria e definitiva secondo le disposizioni di cui agli artt. 93 e 103 del Codice.
2. Per i contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro, la richiesta di una garanzia definitiva è valutata caso per caso, in relazione all'oggetto ed alle modalità di esecuzione del contratto.